



REGOLAMENTO INTERNO CONFERIMENTO FORMAGGI SEMIDURI



Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it

Art.1

Oggetto del regolamento

- 1.1 - Ai sensi di legge e di statuto tutti i prodotti si intendono conferiti dai soci solo al momento della consegna.
- 1.2 - Il presente regolamento disciplina tempi e modi dell'esecuzione dell'obbligo di conferimento dei Formaggi a pasta Semidura.

Art. 2

Obbligo di conferimento

- 2.1 - I soci sono tenuti a consegnare alla Cooperativa le forme di formaggio prodotte presso i propri stabilimenti nelle quantità minime di cui alla dichiarazione di impegno per ogni esercizio sociale.

Tale dichiarazione dovrà essere resa entro il 31 Dicembre di ciascun esercizio. Qualora il Caseificio venga ammesso a socio dopo il 31 Dicembre la dichiarazione dovrà essere resa entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'ammissione a socio e comunque non oltre il momento di conferimento.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del verbale dell'organo sociale competente che ha deliberato il conferimento.

La consegna dovrà essere effettuata presso gli stabilimenti di conservazione della cooperativa o in quelli che dalla stessa saranno indicati.

Granterre avrà facoltà di rifiutare conferimenti di quantità di prodotti superiori a quelli di cui alla dichiarazione.

- 2.2- In base all'art. 6 dello statuto sociale, i nuovi caseifici conferenti, possono richiedere di diventare soci speciali (formazione - inserimento), in quanto prima di diventare soci effettivi, possono verificare l'applicazione dei regolamenti per il pagamento qualità, i servizi di assistenza tecnica che Granterre offre, la qualità del proprio prodotto.

Durante il periodo d'inserimento, il nuovo socio, verrà seguito con molta attenzione, dagli addetti dell'ufficio soci in collaborazione con, l'ufficio qualità ed il responsabile acquisti di Unigrana, i quali dovranno verificare le eventuali problematiche del nuovo socio e programmare insieme a lui le modalità di risoluzione.

Periodicamente il responsabile dell'Ufficio Soci, i tecnici ed il socio, dovranno incontrarsi tra loro per verificare i risultati raggiunti. Il responsabile dell'ufficio soci almeno annualmente o quando lo ritiene necessario, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione relativamente ai risultati raggiunti dal socio e l'impegno dimostrato.

Al termine del periodo di inserimento valutati sia i risultati raggiunti in termini qualitativi, che di integrazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, verrà stabilito tra il socio speciale ed il Consorzio Granterre, il passaggio a socio effettivo o la cessazione del rapporto.

Il socio che chiede di essere ammesso nella categoria di socio speciale, si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme presenti nello statuto e nel presente regolamento interno.

Il socio speciale, ha facoltà di recedere nei termini stabiliti dall'art 6 dello statuto stesso.

Art. 3

Idoneità dei prodotti

- 3.1 - Il formaggio conferito dovrà essere, ben pulito, sano, e possedere le caratteristiche qualitative in base agli standard delle diverse tipologie di prodotto. In carenza dei suddetti requisiti il formaggio sarà rifiutato.
- 3.2 - Il Caseificio conferente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento alla presenza di aflatossine, i cui tenori dovranno essere rigorosamente contenuti nei limiti previsti dal Reg. CE 466/2001 e garantisce che i sistemi di controllo del processo produttivo applicati consentano la verifica del rispetto delle succitate norme.

Art. 4

Controllo e valutazione qualitativa dei prodotti

- 4.1 - Il Consiglio di amministrazione di GRANTERRE incaricherà personale tecnico, proprio o esterno, che provvederà a valutare le singole partite conferite, al fine di stabilire la classe di qualità riconosciuta. Copia della scheda di valutazione sottoscritta dall'estimatore verrà consegnata sia al presidente di GRANTERRE sia al caseificio.
- 4.2 - Trimestralmente, o quando necessario, GRANTERRE si impegna a promuovere un incontro con i caseifici conferenti per una valutazione collegiale dell'andamento del mercato.

ART. 5

Remunerazione prodotto conferito

- 5.1 - La remunerazione dei prodotti risulterà dalla quantità e dalla classe di qualità attribuita ai sensi del precedente articolo quattro. Il socio, ha diritto a ricevere un acconto sulla remunerazione del prodotto conferito. E' demandato al presidente del Consiglio di amministrazione la definizione dell'entità, dei termini e dei modi di pagamento del suddetto acconto. In sede di chiusura di Bilancio di Esercizio si provvederà a definire la remunerazione definitiva dovuta al socio, in base al risultato della gestione a costi e ricavi, fatto salvo un eventuale conguaglio a favore di Granterre. Verranno inoltre stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

ART. 6

Impugnazione delle delibere

- 6.1. - Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento potranno essere impuginate dal socio, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello statuto, con esclusione delle controversie di cui al precedente articolo quattro, devolute in perizia contrattuale.

- 6.2. - La proposizione della impugnativa e la pendenza della procedura arbitrale preordinata alla risoluzione delle controversie non sospendono l'immediata esecutività, ove sancita dalla delibera impugnata.
- 6.3. - L'impugnativa della deliberazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del testo integrale del deliberato e della sua motivazione.
- 6.4. - La mancata impugnativa nei termini equivale ad acquiescenza del socio.

Art. 7

Comunicazioni e termini

- 7.1. - Tutte le comunicazioni tra GRANTERRE ed i propri soci saranno validamente effettuate soltanto a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, fax o notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Le comunicazioni alla cooperativa di qualsiasi natura dovranno essere indirizzate presso la sua sede legale. Le comunicazioni ai soci saranno indirizzate nel domicilio risultante dal libro soci.
- 7.2. - Il socio deve comunicare con lettera raccomandata, telegramma, fax o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il mutamento del proprio domicilio.
- 7.3. - I termini di cui al presente regolamento, salva diversa precisazione, si computeranno ai sensi delle disposizioni previste dal Codice di procedura Civile.

Regolamento Interno Approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 febbraio 2007